

REGOLAMENTO (CE) N. 1246/2001 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2001

che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera per i prodotti cerealicoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali.
- (2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, tali misure sono destinate a soddisfare, negli arcipelaghi, il fabbisogno per il consumo umano e per la trasformazione dei prodotti ivi elencati all'allegato. Tale fabbisogno viene valutato ogni anno nel quadro di un bilancio previsionale che può essere riveduto in corso di esercizio in funzione dell'andamento del fabbisogno nelle isole. La stima del fabbisogno delle industrie di trasformazione o condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale o tradizionalmente spediti verso il

resto della Comunità può formare oggetto di un bilancio separato.

- (3) In attesa che entri in vigore la riforma del regime specifico di approvvigionamento, e allo scopo di non interrompere l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento in vigore, è opportuno adottare il bilancio per il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2001.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento che beneficiano, secondo i casi, dell'esonero dai dazi all'importazione, per i prodotti provenienti dai paesi terzi, o dell'aiuto comunitario, per i prodotti provenienti dal mercato comunitario, sono stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.